



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 751 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, che disciplina il corso superiore di stato maggiore interforze (corso ISSMI) e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che i criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso siano determinati con decreto del Ministro della difesa;
- VISTI** gli articoli da 616 a 622 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i quali disciplinano il corso ISSMI, e, in particolare, l'articolo 617, il quale prevede, tra l'altro, che l'ammissione al corso avvenga sulla base della valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali interessati, effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore e, per l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 16 luglio 2014, recante: "Disciplina dei criteri e delle modalità di selezione per l'accesso al corso superiore di stato maggiore interforze (corso ISSMI), ai sensi dell'articolo 751, comma 3, del codice dell'ordinamento militare.", pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio 2014, e in particolare l'articolo 4, comma 1, nella parte in cui prevede che la commissione proceda nella valutazione dei titoli assegnando, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un valore ponderale ai titoli descritti dall'articolo 5 del medesimo decreto, secondo l'ordine di cui al comma 7 del medesimo articolo;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto rilevato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella sentenza n. 3567/2020, l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della difesa 16 aprile 2014 – per come formulato – pone, rispetto all'assegnazione dei valori ponderali, una scala di priorità dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 7, secondo un ordine decrescente, dalla lettera *a*) alla lettera *g*), che deve essere rispettato dalla commissione in sede di fissazione dei relativi criteri;
- RITENUTO** che la previsione di una scala di priorità dei titoli valutabili per l'accesso al corso ISSMI non risulta rispondente all'interesse di assicurare alle commissioni un più ampio margine di discrezionalità nell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei relativi valori ponderali;
- RITENUTO** che l'articolo 5, comma 7 del decreto del Ministro della difesa 16 aprile 2014, per come formulato, individui i titoli valutabili per l'accesso al corso ISSMI raggruppandoli secondo categorie omogenee e non in ordine di priorità;
- RAVVISATA** l'esigenza di sostituire l'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 16 aprile 2014, sopprimendo, al comma 1, la parte in cui prevede che l'assegnazione di un valore ponderale ai titoli descritti dall'articolo 5 del medesimo decreto sia effettuata secondo l'ordine di cui al comma 7 del medesimo articolo;

DECRETA

Art. 1

1. L'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 16 luglio 2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. *Valutazione dei titoli* - 1. La valutazione dei titoli, tra i quali è richiesta la conoscenza della lingua inglese, è effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore e, per l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale e si conclude con la redazione delle graduatorie finali, ai sensi dell'articolo 617 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Detta commissione procede nella valutazione assegnando, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un valore ponderale ai titoli descritti dall'articolo 5, comma 7.

2. L'ammissione al corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie è sottoposta dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 617, comma 4 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.”.

Roma, li

23 MAR 2021

IL MINISTRO


